



# IL FISCO SEMPLICE

n. 10  
2018

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:  
Settore Fiscalità d'Impresa  
Tel. 06 5866 220 · E-mail [tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)

## L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

### "Flat Tax". Proposte a confronto

#### Premessa

Come noto, lo scorso mese di settembre si è svolta, presso **Chia Laguna**, la **"Conferenza di Sistema 2018"** della **Confederazione**.

Uno dei **Gruppi di Lavoro** era dedicato al **Fisco**. In tale

**Tavolo** si è dibattuto di **"Flat Tax"** e di **proposte di riforma del sistema fiscale** del nostro Paese.

Di seguito si riporta il mio **Intervento** in qualità di **referente tecnico** del **Gruppo di Lavoro**.

#### 1. "Flat Tax": Proposte a confronto

La **"Flat Tax"** è una proposta di riforma del sistema fiscale finalizzata a ridurre le attuali aliquote IRPEF ad una sola aliquota valida per tutti i contribuenti. La progressività dell'imposta sarebbe garantita dal riconoscimento di detrazioni per i redditi più bassi.

Secondo i sostenitori di questo modello fiscale, la **"Flat Tax"** porterebbe ad una maggiore equità fiscale, all'emersione di evasione e, persino, ad un aumento del gettito complessivo per lo Stato.

Riportata agli onori della cronaca prima dalla proposta di riforma fiscale del **Prof. Nicola Rossi** e dell'**"Istituto Bruno Leoni"** (con aliquota unica pari al 25%) e, poi, entrata nei programmi elettorali sia di **"Forza Italia"** (con aliquota unica pari al 23%) sia della **"Lega Nord"** (con aliquota unica pari al 15%), è stata inserita nel **"Contratto per il Governo del cambiamento"** Lega-M5S, pur non

trattandosi, in quest'ultimo caso, di una **"Flat Tax"** ma di una **"Dual Tax"** (due aliquote fisse pari, rispettivamente, al 15% per i redditi fino ad 80.000 euro, ed al 20% per i redditi superiori ad 80.000 euro).

Al di là dello scenario politico italiano, quello della **"Flat Tax"** è un sistema fiscale teorizzato oltre sessant'anni fa.

Ricordo, infatti, che la **"Flat Tax"** è stata ideata per la prima volta dall'economista statunitense **Milton Friedman** nel 1956.

#### L'aforisma del mese

*L'inflazione è una forma di tassazione che può venire imposta senza legislazione.*

– Milton Friedman

## 2. L'ipotesi del Governo di avviare la "Flat Tax" per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi

Ciò premesso, allo stato dell'arte, l'**ipotesi del Governo** (ipotesi che trova fondamento anche in una proposta di legge, a firma Lega-Movimento 5 Stelle, presentata alla Camera dei Deputati lo scorso mese di luglio) è quella di **avviare**, con la prossima legge di bilancio, la **"Flat Tax" per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi**, ampliando la platea dei soggetti che beneficiano dell'attuale **"regime forfetario"** attraverso l'**aumento dei limiti di ricavi** per poter beneficiare di tale regime fiscale di favore (a solo titolo di esempio, i limiti di ricavi oggi previsti per tali soggetti vanno dai **30.000 euro per i professionisti ai 50.000 euro per gli imprenditori del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione**). Come noto, tale regime agevolativo – di cui attualmente possono beneficiare circa **950.000 partite IVA** – comporta il **versamento di un'unica imposta sostitutiva, pari al 15%** (in luogo dell'**IRPEF** e delle **relative addizionali**, dell'**IRAP** e dell'**IVA**), e la **eliminazione di una serie di adempimenti fiscali** [quali, ad esempio, gli **studi di settore** (o i nuovi **"ISA"**, che verranno introdotti a partire dal 2019), lo **"spesometro"**, la fatturazione elettronica, introdotta, obbligatoriamente, a partire dal 2019]. Ora, **tra le varie ipotesi al vaglio del Governo**, quella

### 3. "Flat Tax" o Riforma dell'IRPEF?

Ad onor del vero, in Italia, **limitatamente alle imprese**, la **"Flat Tax"** già esiste dal momento che l'**IRES (l'imposta che si applica sul reddito delle società di capitali)** prevede **una sola aliquota pari**, oggi, al **24%** e, **dal 2018**, è in vigore l'**IRI (l'Imposta sul Reddito Imprenditoriale)**, che potranno applicare, **con la medesima aliquota del 24%**, **le società di persone e le ditte individuali sugli utili reinvestiti nella propria azienda**.

Inoltre, come detto, **piccole imprese e lavoratori autonomi**, con **limiti di ricavi ridotti**, già oggi applicano una sorta di **"Flat Tax" (il cosiddetto "regime forfetario")**, che comporta il pagamento di un'**unica imposta con aliquota pari al 15%**.

Oggi, come detto, la **"Flat Tax"** è uno dei **principali punti del "Programma di Governo" siglato da Lega e Movimento 5 Stelle**, da attuarsi nel corso della Legislatura. Pur non trattandosi di una vera e propria **"Flat Tax"** ma di

che, ad oggi, ha le maggiori probabilità di essere inserita nella prossima legge di bilancio, prevede l'**aumento della soglia massima di ricavi** dagli attuali **50.000 euro a 65.000 euro**.

Tale **ipotesi** ha un **costo finanziario**, stimato dagli stessi sostenitori, di circa **1,5 miliardi di euro**.

Se tale **proposta** troverà accoglimento nella prossima legge di bilancio, un **numero maggiore di piccole imprese e di lavoratori autonomi (si stima, complessivamente, circa 1.500.000 di partite IVA)** beneficerà, sicuramente, sia di una **riduzione del carico fiscale** sia di una **semplificazione degli adempimenti fiscali**.

Naturalmente, il debutto dell'ipotesi di **"Flat Tax"** sopra richiamata deve essere, necessariamente, accompagnato dalla **conferma dell'impegno assunto dal Governo, con la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018, al blocco totale degli aumenti delle aliquote IVA previsti a partire dal 1° gennaio 2019, escludendo**, dunque, **qualsiasi operazione di scambio tra riduzione di imposte dirette ed aggravio di imposte indirette**, che avrebbe evidenti effetti regressivi nei confronti dei livelli di reddito più bassi.

una **"Dual Tax"**, questo **nuovo regime fiscale** potrà, sicuramente, comportare sia una consistente **riduzione della pressione fiscale su persone fisiche, partite IVA, imprese e famiglie** sia una importante **semplificazione del nostro sistema fiscale**.

Il problema di tale operazione è, però, il **costo finanziario**, stimato in **circa 50 miliardi di euro** dagli stessi sostenitori, e nel **"Contratto di Governo"** non è indicata alcuna copertura finanziaria.

Alla luce della situazione economica dell'Italia (**rapporto debito pubblico/PIL pari al 131,5% nel 2017**) e, tenuto conto dell'**impegno già assunto dal Governo di eliminare gli aumenti dell'IVA previsti per il 2019 (oltre 12 miliardi di euro)**, forse – **in questa prima fase della Legislatura** – sarebbe più opportuno partire da una **riforma dell'IRPEF** che comporta, sicuramente, una minore perdita di gettito per le casse dello Stato.



# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## APPLICABILITÀ DEL REGIME FORFETTARIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE CHE HA OPTATO PER IL REGIME SEMPLIFICATO

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64/E del 14 settembre 2018

Con la Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità del regime forfettario - di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge di Stabilità 2015 - da parte di un contribuente che ha optato per il regime semplificato, previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, in virtù del quale, previa opzione vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

Secondo l'Agenzia, la decisione di avvalersi della contabilità semplificata, per "comportamento concludente", non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime. Di conseguenza, l'istante ha facoltà di fruire, per l'anno d'imposta 2018, della disciplina forfettaria senza dover osservare alcun obbligo di continuità. Il contribuente dunque, può optare per la diversa determinazione del reddito ma deve darne comunicazione nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta operata. In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, il regime impositivo vale ugualmente ma il contribuente è sanzionabile.



## SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI

### Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 24 settembre 2018

Con il principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, alla luce degli orientamenti comunitari, un'interpretazione dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di servizi relativi a beni immobili. Viene chiarito che, nell'ipotesi di una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell'uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall'esame delle circostanze del caso specifico emerge che la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio e i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico, la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 12 del D.P.R. n. 633 del 1972.

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI VERSATI AD ENTE BILATERALE

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 4 ottobre 2018

Con la risposta ad interpello n. 24/E del 04 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal datore di lavoro "per conto" dell'ente bilaterale. L'Agenzia delle Entrate, innanzitutto, chiarisce che, per quanto concerne i contributi versati all'ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, essi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell'ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei "(...) contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge".

Nello specifico, viene poi precisato che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n.104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali. Le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, in applicazione del quale "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Il suindicato trattamento fiscale delle erogazioni ai lavoratori dipendenti va applicato sia nel caso in cui tali erogazioni siano effettuate direttamente dall'ente, sia nel caso in cui siano erogate tramite il datore di lavoro.

## INDIVIDUAZIONE DEL *DIES A QUO* DA CUI FAR DECORRERE IL TERMINE DI DECADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate a consulenza giuridica n. 1/E del 4 ottobre 2018

Con la risposta a consulenza giuridica n. 1/E del 04 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza del termine di quarantotto mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate seguendo la giurisprudenza di legittimità ritiene che, l'unico criterio per individuare il momento di decorrenza del termine per il rimborso dell'acconto è "rappresentato dall'esistenza o meno dell'obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato".

Pertanto, il *dies a quo* da cui far decorrere il suddetto termine è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell'effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura. Al contrario, nel caso in cui l'eccedenza di versamento risulti solamente al successivo momento del saldo complessivamente dovuto, la non debenza degli importi emerge dopo il versamento.

La decorrenza del termine per il rimborso dell'acconto decorre invece dalla data di presentazione della dichiarazione nel caso in cui "l'importo del quale si chiede la restituzione, nel momento in cui è stato corrisposto, fosse da considerarsi dovuto, ancorché in base ad un titolo precario e provvisorio da verificare integralmente all'atto della concretizzazione dell'effettiva misura o dell'inesistenza dell'obbligo tributario" (Corte di Cassazione, sentenza n. 5653 del 12 marzo 2014).

## ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATI ALL'ESTERO IN POSIZIONE DI DISTACCO - ATTRIBUZIONE DI UN NUOVO RUOLO AZIENDALE

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 76/E del 5 ottobre 2018

Con la Risoluzione n. 76/E del 5 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale agevolato, di cui all'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015, nel caso specifico in cui il lavoratore dipendente è un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi all'estero dal 2004 per distacco e rientrato nel settembre 2015 con l'attribuzione di un nuovo ruolo aziendale. Analizzando le peculiarità del caso di specie, l'Agenzia ha espressamente riconosciuto la possibilità di fruire

dell'agevolazione al lavoratore dipendente in quanto il rientro in Italia è avvenuto con l'attribuzione di un nuovo ruolo, circostanza che permette la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015. In specie, il rientro in Italia del dipendente non si pone in continuità con il suo precedente status di lavoratore residente, avendo avuto sin dall'inizio della carriera lavorativa un excursus professionale prettamente internazionale.

## DETRAZIONE L'IVA ACCERTATA E SUCCESSIVAMENTE VERSATA

### Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 5 ottobre 2018

Con il documento di prassi n. 28/E del 5 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in materia di detraibilità della maggiore IVA accertata in capo a un soggetto in possesso dei requisiti necessari per essere qualificato come "esportatore abituale". Viene chiarito che il contribuente (cessionario/committente) destinatario dell'avviso di accertamento e che ha successivamente proceduto con il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, può riportare in detrazione l'imposta.

Al riguardo, l'Agenzia richiama la Circolare n. 35/E del 13 dicembre 2013, con la quale era stato precisato che "sebbene l'articolo 60, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, preveda l'esercizio della detrazione da parte del cessionario o del committente a seguito della rivalsa operata in fattura dal cedente o dal prestatore, la tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l'IVA pagata in sede di accertamento, sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d'imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore".



## L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

### PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE DA SOGGETTI NON RESIDENTI – MODELLI INTRA SEMPLIFICATA

---

**DOMANDA** Si chiede di sapere se il modello Intra 13 debba essere compilato anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti in Italia.

**RISPOSTA** Il modello INTRA 13 va presentato dagli enti non commerciali non soggetti Iva che intendono effettuare acquisti intracomunitari soggetti ad imposta, fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro e in assenza dell'opzione per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, ha chiarito che non si considerano le prestazioni di servizi ricevute in quanto, se l'ente non commerciale non è in possesso di partita Iva in virtù degli acquisti di beni effettuati, sono assoggettate ad imposizione nello Stato UE del prestatore, a prescindere dall'ammontare. Dunque, le suddette prestazioni di servizi non vanno indicate nel Modello INTRA 13.

### ENTI NON COMMERCIALI – ATTIVITÀ COMMERCIALE SVOLTA IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se è da considerare commerciale una prestazione di servizi, resa da un'associazione di categoria ai soci, verso pagamento di corrispettivi specifici.

**RISPOSTA** Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUIR, nei confronti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, non si considerano commerciali le attività:

- › svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- › effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti:
  - degli iscritti, associati o partecipanti;
  - di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
  - dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 settembre 2008, n. 22739, ha confermato la commercialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese dietro corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati qualora dette operazioni non siano conformi ai fini istituzionali dell'ente non commerciale associativo.

### CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se è possibile usufruire del credito di imposta pari al 40% del costo del personale dipendente impiegato nei corsi di formazione 4.0, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, anche nel caso in cui il costo del lavoro sia attribuito al cofinanziamento privato previsto per le attività formative del Fondo For.Te o alle attività cofinanziate con fondi regionali (FSE).

**RISPOSTA** Secondo il Decreto attuativo delle disposizioni applicative del credito d'imposta in parola, sono agevolabili le spese relative al personale dipendente - impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili - limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Di conseguenza, il credito d'imposta spetta solamente per le spese effettivamente sostenute dall'impresa.

Ciò posto, nel caso prospettato, considerato che il costo del lavoro non sarebbe sostenuto dall'impresa bensì attribuito ad un cofinanziamento privato o pubblico, si ritiene che, in tal caso, non sia possibile usufruire dell'agevolazione in parola.

## AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se è possibile usufruire dell'agevolazione "prima casa" anche nel caso di prepossesso di altro alloggio nel medesimo Comune, ancorché non idoneo a soddisfare le esigenze abitative.

**RISPOSTA** In tema di agevolazione "prima casa", l'inidoneità della casa di abitazione preposseduta nel medesimo Comune va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabilità) che soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensione o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato (vd., Cass. Civ., Ordinanza n. 20300 del 31 luglio 2018).

## "SPLIT PAYMENT" PROFESSIONISTI

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se i professionisti che emettono fattura nei confronti della P.A., per effetto delle novità introdotte dal Decreto Dignità, non devono più applicare lo "split payment".

**RISPOSTA** Il Decreto Dignità (D.L. n. 87 del 2018) ha abolito il meccanismo dello "split payment" per le prestazioni di servizi rese alle P.A., i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (compensi dei professionisti).  
La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del citato provvedimento).

## AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO

---

**DOMANDA** Si chiede di sapere se un'impresa individuale possa beneficiare delle detrazioni previste per le spese per il risparmio energetico effettuate su un proprio immobile strumentale da utilizzare nell'esercizio dell'attività di impresa.

**RISPOSTA** Con riferimento alle spese riguardanti il risparmio energetico, l'Agenzia delle entrate afferma che possono usufruire della detrazione prevista per tale tipologia di spesa tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

Con riferimento ai titolari di reddito d'impresa, l'Agenzia delle entrate precisa che essi possono fruire dell'agevolazione in parola solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale (vd., Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 340/E del 2008).

Di conseguenza, non possono usufruire della detrazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili "merce".



## LUNEDÌ 5 NOVEMBRE

**IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone - Emissione della fattura**

Per gli esercenti attività di trasporto termine di emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano di persone.

## LUNEDÌ 12 NOVEMBRE

**ASSISTENZA FISCALE - Modello 730 integrativo - Presentazione telematica della dichiarazione - Consegna al dipendente della copia della dichiarazione**

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte di CAF e professionisti abilitati, delle dichiarazioni Modello 730 /2018 - integrativo, dei prospetti di liquidazione e del risultato contabile. Consegna all'assistito di copia della dichiarazione. Comunicazione al sostituto d'imposta del risultato contabile.

## GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE

**IVA - Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali - Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi**

Annotazione delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

**IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro - Annotazione delle operazioni**

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 398 del 1991.

**IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento**

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 16 ottobre 2018 con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,3 per cento annuo. Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva).

## VENERDÌ 16 NOVEMBRE

**IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalle dichiarazioni Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA**

Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

### **IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione**

Versamento con interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con Mod. F24 e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).

### **ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta**

Versamento con Mod. F24 delle somme trattenute nel mese precedente da sostituti d'imposta nei confronti di dipendenti e pensionati che hanno presentato il Mod. 730.

### **ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF**

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) e per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione). Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.).

### **IVA - Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972 - Terzo trimestre 2018**

Versamento risultante da liquidazione del terzo trimestre 2018 (Mod. F24 e cod. trib.: 6033) per soggetti trimestrali speciali (es.: art. 74/633).

### **IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo - Versamento**

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

### **IVA - Contribuenti trimestrali - Terzo trimestre 2018**

Versamento risultante da liquidazione del terzo trimestre 2018 (Mod. F24 e cod. trib.: 6033) per soggetti trimestrali ordinari.

## VENERDÌ 30 NOVEMBRE

### **RISCOSSIONE - C.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento del 2017 - Versamento rateale delle somme dovute**

Termine per il versamento, in forma rateale, delle somme dovute da parte dei soggetti che hanno presentato l'istanza per avvalersi della definizione agevolata delle somme affidate agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

### **IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 - Dichiarazione e versamento**

Presentazione della dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

### **SOGGETTI IRES - Acconti d'imposta IRES ed IRAP - Seconda o unica rata - Versamento**

Versamento della seconda o unica rata degli acconti di imposta per i soggetti all'IRES per i quali il mese di novembre 2018 è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale (acconto dovuto nella misura del complessiva del 100 per cento). Mod. F24 e Cod. trib. 2002 (IRES) e 3813 (IRAP).

## **IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento**

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta periodo (entro il 30 settembre - prorogato al 31 ottobre 2018 - per i soggetti con esercizio ad anno solare).

## **REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili**

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

## **IVA - Elenchi delle fatture emesse e ricevute - Trasmissione**

Trasmissione degli elenchi delle fatture emesse e ricevute relative al III trimestre 2018.

## **RISCOSSIONE - C.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento relative al periodo dal 2000 al 2016 - Versamento rateale delle somme dovute**

Termine per il versamento, in forma rateale, delle somme dovute ai fini della definizione agevolata delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000 - 2016 (nuove istanze e riammissione di precedenti istanze).

## **SCUDO FISCALE - Redditi prodotti all'estero da soggetti già iscritti all'AIRE o frontalieri - Definizione - Versamento**

Termine di versamento in relazione alla presentazione dell'istanza di definizione da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.

## **IRPEF / IRAP - Acconti d'imposta - Seconda o unica rata - Persone fisiche e società di persone - Versamento**

Versamento seconda o unica rata acconto imposte persone fisiche e società di persone per il 2018 (acconto dovuto nella misura del complessiva del 100 per cento per IRPEF e per IRAP) Mod. F24 e Cod. trib. 4034 (IRPEF) e 3813 (IRAP).

## **IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA**

Versamento con interessi della rata di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti non titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

## **CEDOLARE SECCA - Imposta sostitutiva - Acconto - Versamento seconda o unica rata**

Versamento seconda o unica rata acconto per il 2018 imposta sostitutiva c.d. "cedolare secca" (acconto dovuto nella misura del complessiva del 95 per cento) Mod. F24 e Cod. trib. 1841.

## **IVA - Liquidazioni periodiche - Trasmissione**

Trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.